

Pensioni, a rischio un anno in più

AZIENDA SCUOLA

Di Nicola Mondelli

Le novità nel decreto anticrisi: il settore scuola è il più coinvolto del pubblico impiego

Dal 2015 uscite dal lavoro legate all'andamento dell'età media

Sta aumentando il malessere e la preoccupazione del personale della scuola che sarà direttamente e immediatamente coinvolto dalle modifiche delle norme pensionistiche che stanno per essere approvate dal parlamento in sede di decreto anticrisi.

Quello più coinvolto è certamente il personale femminile del pubblico impiego, scuola in testa, per effetto dell'innalzamento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dell'età anagrafica per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia. Per tutto il personale della scuola le preoccupazioni attengono, invece, alla prospettiva dell'aumento di tre mesi dell'età anagrafica che dovrebbe scattare dal 2015.

Tre mesi

La novità interessa tutti, pubblici e privati, ed è legata alla possibilità di far restare al lavoro il dipendente un po' di più-in prima battuta tre mesi- in base all'andamento della durata della vita. Una novità che andrà in vigore dal 2015 e che nella scuola, vista l'esistenza di una sola finestra di uscita, potrebbe in linea teorica portare anche allo slittamento della pensione di un anno per coprire i tre mesi in più che scattano per altri dipendenti.

I 40 anni

Preoccupati dalla prospettiva di non poter conseguire un trattamento pensionistico che rispecchi la anzianità di servizio inoltre sono tutti quei docenti e quel personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che rischia la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro al compimento della anzianità contributiva di 40 anni derivante sia da servizio effettivo che da periodi riscattati, da contribuzione figurativa ovvero da supervalutazioni per servizi prestati nelle scuole italiane all'estero o per particolari condizioni di status. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 78/2009, il possesso di 40 anni di contribuzione utile a pensione, nella formulazione indicata nella nuova legge e riportata in premessa, autorizzerà l'amministrazione scolastica, indipendentemente dall'età anagrafica, a disporre, previo un preavviso di sei mesi, la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal primo settembre dell'anno di maturazione di tale anzianità contributiva. Una prospettiva questa che preoccupa, in particolare, tutto quel personale che tale anzianità la consegue mediante la sommatoria sia dei periodi di servizio effettivo che di quelli riscattati, o derivanti da supervalutazione e contribuzione figurativa. Poiché i contributi diversi da quelli derivanti dalla prestazione del servizio effettivo non concorrono alla progressione di carriera, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro impedirebbe loro di poter ottenere il passaggio all'ultima posizione stipendiale. Per meglio chiarire la prospettiva appena indicata si riporta un esempio: 40 anni di contribuzione costituiti da 34 anni di servizio utile ai fini della progressione di carriera, 4 anni di riscatto della laurea e due anni di supervalutazione.

La retribuzione in godimento all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro è quella relativa alla penultima posizione stipendiale maturata al compimento del 28° anni di servizio. Il passaggio all'ultima posizione che scatta al compimento del 35° anni di servizio, non potrebbe più scattare e, di conseguenza, il calcolo della pensione avverrebbe sulla base, appunto, dell'ultima retribuzione in godimento che è quella relativa alla penultima posizione stipendiale.

Le donne

Per accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia, con decorrenza 1.9.2010, docenti e Ata dovranno possedere, alla data del 31 dicembre 2010, 61 anni di età unitamente ad un minimo di 20 anni di contribuzione utile a pensione. Nelle predette condizioni dovrebbero trovarsi, secondo i dati in possesso di Azienda Scuola, 15 mila docenti e 5 mila Ata. Potranno, invece, accedere alla pensione di anzianità se, sempre alla data del 31 dicembre 2010, potranno fare valere non meno di 59 anni di età unitamente a 36 anni di contribuzione e ciò al fine di conseguire la quota 95% prevista dalla legge n. 247/2007.



Indipendentemente dall'età anagrafica tutto il personale femminile potrà accedere al trattamento pensionistico se potrà fare valere almeno 40 anni di contribuzione utile a pensione. I 40 anni di contribuzione comprendono sia gli anni di servizio effettivo che i periodi riscattati o coperti da contribuzione figurativa e da supervalutazione.